



## Decreto federale

**che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS**

**(Sviluppi dell'acquis di Schengen)**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

### Art. 1

<sup>1</sup> Sono approvati:

- a. lo scambio di note dell'11 agosto 2021<sup>3</sup> tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1134 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti;
- b. lo scambio di note dell'11 agosto 2021<sup>4</sup> tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1133 che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF xxxx xxxx

<sup>3</sup> RS 0.362.380.xxx; RU xxxx xxxx

<sup>4</sup> RS 0.362.380.xxx; RU xxxx xxxx

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione agli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>5</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

## **Art. 2**

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

## **Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

<sup>5</sup> RS 0.362.31

*Allegato*  
(art. 2)

## Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### 1. Legge federale del 16 dicembre 2005<sup>6</sup> sugli stranieri e la loro integrazione

*Art. 5 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> e relativa nota a piè di pagina<sup>7</sup>*

<sup>1</sup> Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

a<sup>bis</sup>. se richiesto, dev'essere in possesso di un visto o di un'autorizzazione ai viaggi conformemente al regolamento (UE) 2018/1240<sup>8</sup> (autorizzazione ai viaggi ETIAS);

*Art. 7 cpv. 3, primo periodo, nota a piè di pagina<sup>9</sup>*

<sup>3</sup> Se, conformemente al codice frontiere Schengen<sup>10</sup>, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. ...

*Art. 68a cpv. 2 e relativa nota a piè di pagina<sup>11</sup>*

<sup>2</sup> I dati dei cittadini di Stati terzi oggetto di divieti di entrata secondo gli articoli 67 e 68 capoverso 3 o di un'espulsione sono inseriti nel SIS dall'autorità competente, sempreché siano soddisfatte le condizioni del regolamento (UE) 2018/1861<sup>12</sup>.

<sup>6</sup> RS 142.20

<sup>7</sup> FF 2020 6963

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (EU) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

<sup>9</sup> FF 2020 6963

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

<sup>11</sup> FF 2020 8813

<sup>12</sup> Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

*Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina<sup>13</sup>*

<sup>1</sup> Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/2226<sup>14</sup>, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.

*Art. 103c cpv. 2, frase introduttiva e lett. d ed e, nonché 3<sup>15</sup>*

2 Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES:

- d. il protocollo del DFAE e la Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra (missione svizzera a Ginevra): al fine di esaminare le condizioni d'entrata o di soggiorno in Svizzera di cittadini di Stati terzi nell'ambito del rilascio di carte di legittimazione;
- e. le imprese di trasporto soggette a un obbligo di diligenza: al fine di verificare se i cittadini di Stati terzi sono in possesso di un visto valido per soggiorni di breve durata.

<sup>3</sup> Le autorità di cui al capoverso 2 lettere a–c hanno accesso online ai dati forniti dal calcolatore automatico di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2226.

*Art. 108c cpv. 3<sup>16</sup>*

<sup>3</sup> L'unità nazionale ETIAS della Svizzera procede agli accertamenti necessari allorché risulta un riscontro dal confronto dei dati di un richiedente un visto o un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio con l'elenco di controllo ETIAS. Comunica alla competente autorità svizzera gli eventuali rischi per la sicurezza interna entro sette giorni dal ricevimento dell'avviso automatico del C-VIS.

*Art. 108e cpv. 2 lett. c–e<sup>17</sup>*

2 Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell'ETIAS:

- c. le imprese di trasporto soggette a un obbligo di diligenza, per verificare se i cittadini di Stati terzi sono in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida;

<sup>13</sup> FF 2019 3819

<sup>14</sup> Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag 11.

<sup>15</sup> FF 2019 3819

<sup>16</sup> FF 2020 6963

<sup>17</sup> FF 2020 6963

- d. la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, per l'esame di domande di visto e le pertinenti decisioni secondo il Codice dei visti;
- e. la SEM, il protocollo del DFAE, la missione svizzera a Ginevra e le autorità cantonali e comunali di migrazione, per l'esame delle condizioni d'entrata e di soggiorno di cittadini di Stati terzi in Svizzera e le pertinenti decisioni.

*Art. 109a cpv. 1, 2, frase introduttiva e lett. e-g, 3, frase introduttiva e lett. a, nonché 4 e 5*

<sup>1</sup> Il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti e i dati sui titoli di soggiorno di cittadini di Stati terzi raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008<sup>18</sup>.

<sup>2</sup> Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

- e. la SEM, le competenti autorità cantonali di migrazione competenti per il rilascio di titoli di soggiorno e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze: al fine di rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio;
- f. il protocollo del DFAE e la missione svizzera a Ginevra: al fine di rilasciare carte di legittimazione;
- g. le imprese di trasporto soggette a un obbligo di diligenza: al fine di verificare la validità dei visti o dei titoli di soggiorno.

<sup>3</sup> Le autorità seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 4, conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

- a. fedpol;

<sup>4</sup> La Centrale operativa e d'allarme di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 22<sup>terdecies</sup> paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 767/2008.

<sup>5</sup> Le autorità di cui al capoverso 3 lettere a, b e d possono accedere online al C-VIS ai fini dell'identificazione di persone che sono vittime della tratta di esseri umani, di incidenti o di catastrofi naturali nonché di persone scomparse secondo l'articolo 22<sup>septdecies</sup> del regolamento (CE) n. 767/2008.

<sup>18</sup> Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

*Art. 109a cpv. 1<sup>bis19</sup>*

<sup>1bis</sup> I dati di identità dei richiedenti il visto o il titolo di soggiorno, i dati relativi ai documenti di viaggio nonché i dati biometrici del C-VIS sono registrati automaticamente nel CIR.

*Art. 109b cpv. 1, 2, frase introduttiva e lett. b ed e, nonché 2<sup>bis</sup>–4*

<sup>1</sup> La SEM gestisce un sistema nazionale visti (ORBIS). Tale sistema è destinato alla registrazione delle domande di visto e all'allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Contiene in particolare i dati trasmessi automaticamente al C-VIS attraverso l'interfaccia nazionale (N-VIS) e dal C-VIS a ORBIS.

<sup>2</sup> ORBIS contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:

- b. immagine del viso e impronte digitali del richiedente;
- e. dati ottenuti dal sistema SIS ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso, sempreché vi sia una segnalazione secondo il regolamento (UE) 2018/1861<sup>20</sup> o il regolamento (UE) 2018/1860<sup>21</sup>.

<sup>2bis</sup> ORBIS contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.

<sup>3</sup> Per svolgere i loro compiti nella procedura di rilascio del visto, le seguenti autorità sono autorizzate a inserire, modificare o cancellare dati in ORBIS:

- a. la SEM;
- b. le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni;
- c. le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze;
- d. la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE;
- e. l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e i posti di confine delle autorità di polizia cantonali, che rilasciano visti eccezionali.

<sup>4</sup> Le autorità menzionate al capoverso 3 sono tenute a inserire e trattare i dati dei richiedenti il visto da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008<sup>22</sup>.

<sup>19</sup> FF 2021 674

<sup>20</sup> Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag 11.

<sup>21</sup> Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1 modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

<sup>22</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

*Art. 109d, nota a piè di pagina*

Gli Stati membri dell'UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008<sup>23</sup> possono chiedere informazioni alle autorità di cui all'articolo 109a capoverso 3.

*Art. 109e lett. k e l*

Il Consiglio federale disciplina:

- k. le restrizioni all'obbligo d'informazione in relazione ai pareri dell'unità nazionale VIS o dell'unità nazionale ETIAS concernenti la sicurezza interna;
- l. i dati trasmessi automaticamente al C-VIS nel caso di una domanda di visto per soggiorni di lunga durata o di una procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio.

*Inserire gli art. 109e<sup>bis</sup>-109e<sup>quater</sup> prima del titolo della sezione 2*

*Art. 109e<sup>bis</sup>            Unità nazionale VIS*

<sup>1</sup> In veste di unità nazionale VIS secondo l'articolo 9<sup>quinquies</sup> del regolamento (CE) 767/2008<sup>24</sup>, la SEM effettua entro due giorni la verifica manuale dei riscontri nel settore della polizia relativi a persone che hanno presentato domanda di visto, di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio o di una carta di legittimazione del DFAE.

<sup>2</sup> La SEM può richiedere ulteriori informazioni sulla persona in questione presso l'Ufficio SIRENE o un'altra autorità. Se, al termine della verifica, stabilisce che sussiste una minaccia per la sicurezza pubblica, ne informa le autorità competenti in materia di visti o di soggiorno trasmettendo loro un parere motivato entro sette giorni dalla ricezione dell'avviso automatico del C-VIS.

<sup>3</sup> Se il riscontro risulta scorretto i dati sono immediatamente cancellati.

*Art. 109e<sup>ter</sup>            Utilizzo di dati del C-VIS nel quadro del SIS*

<sup>1</sup> Le autorità competenti per la segnalazione di persone scomparse o vulnerabili secondo l'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1862<sup>25</sup> possono richiedere i relativi dati personali del C-VIS alla Centrale operativa e d'allarme di fedpol per adempiere tale compito.

<sup>23</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

<sup>24</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

<sup>25</sup> Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1133, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1.

<sup>2</sup> In caso di riscontri positivi in relazione a segnalazioni nel SIS risultanti dall'utilizzo di dati del C-VIS conformemente al capoverso 1, le autorità di protezione dei minori e degli adulti e le autorità giudiziarie possono richiedere alla SEM i dati del C-VIS che necessitano per adempiere i loro compiti.

*Art. 109<sup>e</sup>quater* Comunicazione di dati del C-VIS a terzi

<sup>1</sup> I dati registrati nel C-VIS non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

<sup>2</sup> La SEM può tuttavia trasmettere questi dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Schengen o a un'organizzazione internazionale se i dati sono necessari per accertare l'identità di cittadini di Stati terzi tenuti a ritornare nel loro Paese o nel quadro di una procedura di concessione dell'asilo a un gruppo di rifugiati secondo l'articolo 56 LAsi<sup>26</sup> e se le condizioni di cui all'articolo 31 paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 767/2008<sup>27</sup> sono soddisfatte.

<sup>3</sup> Le autorità di cui all'articolo 109a capoverso 3 possono trasmettere questi dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Schengen o a un'organizzazione internazionale in casi eccezionali d'urgenza in cui sussiste un pericolo imminente riconducibile a un reato di terrorismo o un pericolo imminente per la vita riconducibile a un reato grave secondo l'articolo 31 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 767/2008.

*Art. 110 cpv. 1, frase introduttiva, prima nota a piè di pagina<sup>28</sup>*

<sup>1</sup> Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817<sup>29</sup> e (UE) 2019/818<sup>30</sup> contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dubliino:

*Art. 110c cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup><sup>31</sup>*

<sup>1</sup> Le autorità seguenti possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR per individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi:

<sup>26</sup> RS 142.31

<sup>27</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

<sup>28</sup> FF 2021 674

<sup>29</sup> Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

<sup>30</sup> Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

<sup>31</sup> FF 2021 674

c<sup>bis</sup>. la SEM, il protocollo del DFAE, la missione svizzera a Ginevra e le competenti autorità cantonali di migrazione, se è presente un collegamento con un fascicolo individuale del C-VIS relativo al rilascio di un titolo di soggiorno;

## **2. Legge federale del 20 giugno 2003<sup>32</sup> sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo**

*Inserire prima del titolo della sezione 5*

*Art. 15a* Trasmissione di dati al C-VIS

<sup>1</sup> I dati personali relativi a procedure di autorizzazione e titoli di soggiorno possono essere trasmessi automaticamente al sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008<sup>33</sup>.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli e il contenuto della trasmissione dei dati al C-VIS per i titoli di soggiorno rilasciati a cittadini di Stati terzi e riguardanti permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio.

## **3. Legge federale del 13 giugno 2008<sup>34</sup> sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione**

*Art. 16 cpv. 5 lett. e<sup>bis35</sup>*

<sup>5</sup> I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

e<sup>bis</sup>. il protocollo del DFAE e la Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra per esaminare le condizioni d'entrata o di soggiorno in Svizzera di cittadini di Stati terzi nell'ambito del rilascio di carte di legittimazione;

<sup>32</sup> RS **142.51**

<sup>33</sup> Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

<sup>34</sup> RS **361**

<sup>35</sup> FF **2020** 8813

*Art. 16a cpv. 1, frase introduttiva, prima nota a piè di pagina<sup>36</sup>*

<sup>1</sup> Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817<sup>37</sup> e (UE) 2019/818<sup>38</sup> contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dubliino:

<sup>36</sup> FF **2021** 674

<sup>37</sup> Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

<sup>38</sup> Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.